

COMUNE DI MISCHI

provincia di Caltanissetta

2

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO



COMUNE DI NISCEMI

Prov. di Caltanissetta

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1046

Del 10 aprile 1955

OGGETTO: Approvazione regolamento servizio di noleggio -

L'anno mille novecento e ttantuno il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 19,40 in Niscemi, nella sala consueta di questo Palazzo di Città

Il Consiglio comunale, debitamente convocato a termini dell'art. 48 del D. L. P. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e previa pubblicazione all'Albo pretorio degli oggetti da trattarsi a sensi dell'art. 50 del D. L. P. Reg. sopracitato, si è ivi riunito in seduta ordinaria di seconda convocazione.

All'appello nominale risultano:

PRESENTI

1	Mililli Rocco	21	V	1955	1955	grizzo Paolo
2	Arancio Giovanni	22				gricchis Rocco
3	Partinato Mario	23				bonelli Sebastiano
4	Nicola Salvatore Giac.	24				rizzo Salvatore
5	Giugno Francesco	25				panebianco Giovanni
6	Ridolfo Francesco	26				spinelli Gaetano
7	Ugione Maria Antonina	27				carbone Biagio
8	Rizzo Ignazio	28				15
9	Blanco Angelina	29				16
10	Zappulla Giovanni	30				17
11	Alma Filippo	31				18
12	Federico Giacomo	32				19
13	Sentima Alberni Maria					ASSENTI
14	Burcelli Gaetano					20
15	Gagliano Vincenzo					21
16	Giugno Giacomo					22
17	Valenti Arcangelo					23
18	Spinelli Giuseppe					24
19						25
20						26
						27

Accertato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Mililli Rocco

Sindaco del Comune, assume la presidenza ed apre la seduta con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Sig. Gaeta di Filippo

per la discussione dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

La seduta è pubblica

ART.1

(disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'art.58 - 4° comma del T.U. n.393 del 15.6.1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a)- dagli artt.105 e 113 del T.U. n.1740 dell'8.12.1933, tenuti in vigore dall'art.145 - 2° comma del T.U., n.393 del 15.6.1959;
- b)- dall'art.57 - 1° comma, lettera c) del T.U. n.393 del 15.6.1959;
- c)- dal T.U. n.393 del 15.6.1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n.420 del 30.6.1959;
- d)- dagli artt.86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica sicurezza n.773 del 18.6.1931, nonchè dall'art.158 del relativo regolamento di esecuzione n.635 del 6.5.1940;
- e)- dai regolamenti C.E.E. n.543 del 25.3.1969 e seguenti;
- f)- dalla legge n.62 del 14.2.1974
- g)- dalle disposizioni del presente regolamento.

./.

ART.2

(determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio)

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente vengono fissati con delibera della Giunta Municipale e possono essere eventualmente ripartiti fra le Frazioni e i sobborghi del comune stesso.

ART.3

(Domanda per svolgere l'esecizio del servizio)

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in bollo diretta al sindaco.

Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dello autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.

ART.4

(Documentazione)

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i seguenti documenti:

- a)- licenza ottenuta a norma dell'art.86 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti;
- b)- certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
- c)- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n.860 del 25.7.1956;
- d)- certificato di cittadinanza italiana;*
- e)- certificato di residenza nel comune;
- f)- certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
- g)- dichiarazione con l'impegno a non esplorare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- h)- dichiarazione di non essere affetto da malattia deturante e contagiosa o da altra malattia che impedisce l'esecizio del servizio;
- i)- documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza, stabiliti dall'art.5 del presente regolamento. L'interessato può sostituire la certificazione di cui ai punti d), e) ed f) con dichiarazione resa sotto la pro

./.

pria responsabilità a norma dell'art.2 della legge n.15
del 4.1.1968.

ART.5

(Titoli preferenziali)

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

a)- avere svolto l'attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio di noleggio con conducente o quello pubblico da piazza;

b)- essere stato conducente di vetture da piazza ippotrainate;

c)- essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

ART.6

(Assegnazione della licenza)

per esercitare il servizio con autoveicolo di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale,

la quale è assegnata dal Consiglio Comunale sentito anche, ove occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

L'assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.5.

ART.7

(Rilascio della licenza)

La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di delibera consiliare per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

ART.8

(Durata della licenza)-

La licenza comunale d'esercizio ha la durata di un anno fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto all'art.10.

ART.9

(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio ~~non~~ può essere trasfe-

rita senza l'assenso del Consiglio Comunale, il quale vi provvede conformemente alle norme di cui agli artt.3-4-5-6.

Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:

trasferimento - cambiamento di residenza, invalidità permanente- cambiamento di attività che pregiudica il servizio.

In caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, in ordine di precedenza, a:

- a) moglie;
- b) figli;
- c) genero.

ART.10

(Parziale ritiro delle licenze)

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentito, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

ART.11

(Sospensione della licenza)

La licenza comunale d'esercizio può essere fatta sospensione per un periodo non superiore a un mese nei casi di infrazioni non passibili di revoca, derivanti da temporaneo trasferimento per motivi di lavoro.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria autonoleggiatori.

ART.12

(Revoca della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale sentito, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori:

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a)- quando viene a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b)- se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
- c)- quanto l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;

./.

- d)- quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f)- quando sia accertata negligenza abituale nel dimpegno del servizio o si sia verificata recidività ib violazioni varie del presente regolamento;
- g)- quando sia stato trasferito il domicilio in altro comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h)- per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

ART.13

(Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senza altro:

- a)- per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto nell'art.17;
- b)- per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinunzia alla licenza;

- c)- per interruzione del servizio per un periodo superiore ad un anno a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d)- per fallimento del titolare della licenza;
- e)- per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
- f)- per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.9.

ART. 14

(verifica e revisione degli autoveicoli)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art.113 T.U. n.1740 dell'8.12.1933; art.145-2° comma del T.U. n.393 del 15.6.1959).

Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art.65 del D.P.R. n.393 del 15. 6. 1959;

./.

ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca del la licenza a norma dell'art.12, lettera c)v

ART.15

(contachilometri)

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachi-^{*}lometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

ART.16

(sostituzione degli autoveicoli)

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del sindaco di intesa con la commissione di cui al precedente art.14.

L'autoveicolo che sia fermo per riparazioni può essere sostituito previa autorizzazione dello stesso sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in riparazione.

ART.17

(Inizio del servizio)

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro un mese dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di tre mesi ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dello stesso veicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà, comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro 60 giorni dal la notifica di assegnazione della licenza.

ART.18

(Tariffe)

Con deliberazione della Giunta Municipale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità tutoria provinciale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza o del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse o nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

ART.19

(facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento
su aree pubbliche)

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.

ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art.105 del T.U.1740 dell'8.12.1933, tutt'ore vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- località riservate all'autonoleggio;

divieto di stazionamento - È fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risultati preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART.20

(sospensione della corsa)

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeg-

./.

geri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

ART.21

(Disposizioni dell'autoveicolo noleggiato)

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

ART.22

(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimandano esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivelata.

./.
8

ART.23

(obblighi per i conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a)- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b)- segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilia e di rimessa;
- c)- presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 14 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d)- rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art.18;
- e)- curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f)- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

- g)- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- h)- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

ART.24

(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a)- procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- b)- esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari fissi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c)- negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- d)- portare animali propri nell'autoveicolo;
- e)- deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per

- recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- f)- chiedere, per qualsiasi titolo^o una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessere cagionato danni all'autoveicolo;
- g)- fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART.25

(sindacato Ministeriale sulle deliberazioni comunali)

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nonchè quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate alla lettera a) dell'art.1.

ART.26

(Disposizioni finali)


Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del DPR n.393 del 15.6.

./.

1959, e degli artt. 105 e 113 del T.U. dell'8.12.1933 tuttora vigenti, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.-

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 10 Aprile 1981, riscontrata senza vizi di legittimità dalla Commissione Provinciale di Controllo di Caltanissetta nella seduta del 18 maggio 1982 con decisione n. 9508.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO





COMUNE DI NISCEMI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Con i poteri del Consiglio

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

N. 480

Del 29 Ottobre 1982

OGGETTO: Integrazione art.19 del Regolamento per il servizio di noleggio di rimessa.

L'anno millecentottanta due, il giorno ventinove del mese
di ottobre alle ore 19.00, in Niscemi.

Si è riunita la Giunta Municipale nella solita sala del Palazzo di Città, intervenendo i Signori:

SINDACO Mililli RoccoGagliano VincenzoRizzo SalvatoreMelli Giuseppe MarioIncarbone BiagioInnorta Lucio MariaArancio Giovannicon l'assistenza del Sig. Di Grazia dr Albino

Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, trovato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 142 del 10.4.1981, resa esecutiva dalla CPC nella seduta del 18.5.1982 con provvedimento n. 9508, è stato approvato il regolamento comunale per il servizio di noleggio con autoveicoli da conducente;

PREMESSO che tale regolamento è stato trasmesso, per l'omologazione, alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, e dei Trasporti in Concessione di Palermo;

VISTA la nota di quest'ufficio dell'11.12.1982 prot. N. A14/07939, con la quale si chiede che venga completato l'art. 19 con la previsione dei luoghi di sosta da adibire all'espletamento del servizio di noleggio;

ATY.19

(Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza.

Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art.105 del T.U.1740 dell'8.12.1933, tutt'ora vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- vicino Duomo e largo delle Guardie;
- divieto di stazionamento - s'è fatto divieto di stazionamento con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità o sempre quando il conducente non si prevede disponibile o indisponibile, può uscire dall'auto e gli autoveicoli stanchi mettino agli scali d'arrivo, minimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ATP.20

(sospensione della corsa)

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeg-